



# NEWSLETTER

Anno 2013

1

 **UNIONE  
FIDUCIARIA** S.p.A.

**PARTECIPAZIONI NAZIONALI:**

**Polis Fondi Immobiliari S.G.R. S.p.A.** - Milano

**Unione Property S.p.A.** - Milano

**Art Defender S.p.A.** - Milano

**PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI:**

**Sofipo S.A.** - Lugano (Svizzera)

**Sofipo UF Trustee Ltd.** - Limassol (Cipro)

**CBE GEIE** - Bruxelles (Belgio)

**PER INFORMAZIONI E CONTATTI:**

[servizilegali@unionefiduciaria.it](mailto:servizilegali@unionefiduciaria.it)



**IN QUESTO NUMERO**

- **La chimera dell'antiriciclaggio**
- **Anagrafe e conti scudati**
- **PMI: i nuovi strumenti finanziari**
- **Bonus ai manager e dividendi:  
arriva la stretta di Banca d'Italia**
- **Il Ministero dei Beni Culturali  
ridarà vita al mercato dell'arte  
italiano**
- **Novità in pillole**

**PERIODICO TRIMESTRALE  
A CARATTERE GIURIDICO FISCALE  
Anno 2013 n.° 1**

Direttore Responsabile:  
**Avv. Fabrizio Vedana**

Editore:  
**UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.**

Registrazione presso Tribunale di Milano  
n° 584 del 22/9/2006

## La chimera dell'antiriciclaggio

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha coordinato lo studio Bownet con l'intento di capire quanto sia possibile identificare a livello europeo il titolare effettivo di una società.

I risultati dell'indagine alla quale hanno partecipato tra gli altri, Transcrime, EBR, European Business Register, Ministero Economia e Finanze - Direzione V, FIU Denmark, State Prosecutor for serious Economic Crime, sono stati presentati in occasione del Focus Antiriciclaggio organizzato da Unione Fiduciaria e mettono in evidenza che esiste un problema di connessione tra le norme che regolano l'antiriciclaggio nei diversi paesi europei.

Queste discrepanze rendono blando e parziale il controllo ed in particolare non permettono di identificare con sicurezza chi sia il titolare effettivo di una qualsiasi impresa.

Lo studio ha permesso di stabilire che le informazioni sul titolare effettivo sono disponibili solo in 4 registri del commercio su 27, le informazioni su azionisti e amministratori sono più ampiamente disponibili, ma in genere si limitano al nome, mentre le informazioni aggiuntive (es. indirizzo, data di nascita, numero ID) non sono frequentemente disponibili.

E' stata poi verificata l'assenza di connessioni tra i registri del commercio dei diversi Paesi e le piattaforme per accedere

a più registri contemporaneamente. La maggioranza dei registri e dei data provider copre un solo Paese alla volta.

Lo studio ha poi sottolineato l'assenza di standardizzazione in termini di formato delle informazioni: il PDF è il formato più disponibile, ma non sempre leggibile tramite OCRI.

Infine sono i data provider privati (es. D&B, BVD) che offrono maggiore copertura geografica e più dati, ma ci sono problemi di costi e di affidabilità delle informazioni.

*Le chiare e vincolanti norme italiane si scontrano con quelle molto più blande di altri paesi europei. Risultato: l'antiriciclaggio funziona a singhiozzo.*



## Anagrafe e conti scudati

La nuova anagrafe, come la vecchia, non chiarisce il destino dei cosiddetti rapporti scudati, ovvero di quei conti aperti tra il 2001 ed il 2010 in occasione di una delle diverse edizioni dello scudo fiscale, ovvero del provvedimento con il quale l'allora Governo consentì di sanare l'illecita detenzione all'estero di attività finanziarie e patrimoniali.

Come si ricorderà l'articolo 14 comma 2 del decreto legge 350 del 2001 (trattasi della legge con la quale venne disciplinato lo scudo fiscale) prevede che banche, intermediari e fiduciarie non devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le dichiarazioni riservate.

Alla luce di quanto sopra e dei successivi chiarimenti emanati dalla stessa amministrazione finanziaria all'indomani dell'istituzione della vecchia anagrafe (vedasi in particolare la circolare 43/E del 2009), sembra doversi escludere l'obbligo di comunicare alla nuova anagrafe informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalla stessa Agenzia con la circolare n. 2007/9647 con la quale veniva istituita la vecchia anagrafe.

Una ulteriore conferma dell'esistenza di una tale riservatezza si ha nello stesso Decreto 201 del 2011 (cosiddetto Decreto Salva Italia) con il quale è stata introdotta





## Anagrafe e conti scudati

all'articolo 11 la nuova anagrafe. L'articolo 19 del Decreto Salva Italia, così come attuato dalla successiva circolare 29/E dell'Agenzia delle Entrate, prevede infatti l'applicazione di una imposta di bollo speciale per i conti scudati.

La citata imposta annuale trova la sua ragion d'essere nel fatto di associare al conto scudato, per espressa disposizione della legge 350/01, un particolare regime di segretezza in forza del quale l'intermediario non deve comunicare dati e informazioni sulle dichiarazioni riservate all'amministrazione finanziaria.

Se ciò avvenisse, in assenza del consenso del contribuente ed in assenza di una espressa previsione di legge che deroghi ovvero abroghi il citato articolo 14 del decreto legge 350 (cosa sino ad oggi non avvenuta), l'intermediario si esporrebbe a probabili contestazioni da parte del proprio cliente.

La stessa Agenzia ebbe modo di precisare, nel novembre scorso, che sarebbero state previste idonee misure per consentire di garantire la riservatezza per la comunicazione dei rapporti scudati, così come stabilito dalla normativa sul rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato.

Alla luce di quanto sopra, a giudizio di chi scrive, una possibile via d'uscita sarebbe quella di trattare i conti scudati

come rapporti speciali e come tali farli rientrare nella categoria dei cosiddetti "altri rapporti" in presenza dei quali il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevederebbe l'invio delle sole informazioni sui dati anagrafici del cliente escludendo, invece, l'obbligo di comunicare le movimentazioni contabili ed i saldi.

Una tale interpretazione consentirebbe di mantenere un regime di segretezza dei rapporti scudati, o meglio sulla consistenza degli stessi e rappresentare anche il presupposto per poter assicurare allo Stato Italiano il gettito fiscale stimato, a titolo di pagamento della citata imposta speciale sulle attività scudate, introdotta dal Governo Monti con il Decreto Salva Italia nel dicembre 2011.

*25 marzo 2013 -  
Nuova anagrafe  
tributaria.  
Si parte ad ottobre.  
Gli scudi saranno  
tutelati*

## PMI: i nuovi strumenti finanziari

In una situazione di profonda crisi per il sistema economico Italiano, il Governo ha cercato di introdurre delle agevolazioni fiscali per l'emissione di alcuni prodotti finanziari a favore della piccola e media impresa.

Preso atto, infatti, della circostanza che la crisi economica ha notevolmente ridotto la capacità di fornire prestiti da parte delle banche, la finalità dell'intervento legislativo è stata quella di ridurre i vincoli normativi, civilistici e fiscali che finora hanno limitato il ricorso al mercato dei capitali mediante l'emissione di strumenti di debito quale fonte di reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

L'intento del legislatore è stato, quindi, quello di ridurre sensibilmente la disparità esistente nella previgente disciplina civilistica e fiscale tra società italiane con azioni quotate e società italiane non quotate, rendendo possibile anche per queste ultime, l'emissione di strumenti di debito da destinarsi ai mercati domestici ed internazionali.

In tale contesto l'articolo 32, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. Decreto crescita), nel testo modificato dall'articolo 36 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (c.d. Decreto crescita-bis), al fine di agevolare il finanziamento delle imprese sul mercato dei capitali, ha modificato le previgenti norme di deducibilità degli

interessi passivi delle obbligazioni, delle cambiali finanziarie e dei titoli simili nonché il regime impositivo dei medesimi interessi in capo ai sottoscrittori.

Ulteriori novità in tema di obbligazioni sono state poi inserite nei commi da 19 a 25 dell'articolo 32 che disciplinano l'emissione da parte di società non quotate diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, di obbligazioni e titoli simili che prevedono clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione.

Infine, l'articolo 1 del decreto legge n. 83 del 2012 ha integrato la disciplina di favore contenuta nell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relativa all'emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto (c.d. project bond).

Sotto il profilo fiscale, con la C.M. 4/E del 6 marzo 2013, l'Amministrazione Finanziaria fornisce chiarimenti in merito alle modifiche normative introdotte dal Decreto Crescita e dal Decreto crescita bis in tema di agevolazioni al finanziamento delle imprese sul mercato dei capitali e, in particolare, sulle cambiali finanziarie e sulle obbligazioni e i titoli simili.

Nella sua circolare, l'Amministrazione Finanziaria si sofferma sulle

## PMI: i nuovi strumenti finanziari

caratteristiche delle cambiali finanziarie, che possono:

- avere scadenza non inferiore a un mese e non superiore a trentasei mesi dalla data di emissione;
- essere emesse da tutte le società di capitali nonché da società cooperative e mutue assicuratrici.

Inoltre, si sottolinea che le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata e, solo in tal caso, sono esenti dall'imposta di bollo.

L'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996 nella misura del 20 % si applica, tra gli altri, anche agli interessi ed altri proventi derivanti da:

1. cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili emessi da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (cd. white list);
2. obbligazioni e titoli simili emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
3. cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio

economico europeo inclusi nella white list emesse da società diverse da quelle di cui al punto 1.

L'imposta sostitutiva, in luogo della ritenuta, si applica agli interessi derivanti dai titoli emessi a partire dal 26 giugno 2012.

La norma, poi, ha modificato il regime di deducibilità degli interessi corrisposti dalle imprese emittenti.

Il quadro effettuato dall'Amministrazione Finanziaria è il seguente:

1. per gli interessi corrisposti sulle cambiali finanziarie e sulle obbligazioni e titoli simili, negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione, emesse da società con azioni non quotate, si applicano esclusivamente i limiti di indeducibilità di cui all'articolo 96 del Tuir;
2. nell'ipotesi in cui le cambiali finanziarie, le obbligazioni e i titoli simili non siano quotati, la predetta agevolazione si rende applicabile soltanto nell'ipotesi in cui i titoli siano detenuti da investitori qualificati, i quali non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e che il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Nel definire il regime di deducibilità

*Nuovi strumenti  
finanziari:  
i chiarimenti  
dell'Agenzia  
delle Entrate*

## PMI: i nuovi strumenti finanziari

degli interessi corrisposti dalle imprese emittenti, l'Amministrazione fornisce una definizione di beneficiario effettivo ovvero "per essere considerato beneficiario effettivo il percettore degli interessi deve ricevere i pagamenti in qualità di beneficiario finale e non come intermediario, agente, delegato o fiduciario di altri soggetti".

Per ciò che attiene ai profili fiscali delle obbligazioni partecipative subordinate, l'Amministrazione Finanziaria ricorda che il comma 24 dell' articolo 32, D.L 83/2012 dispone che nell'ipotesi in cui l'emissione di tali obbligazioni preveda anche una clausola di subordinazione e il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile di esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente.

Tale previsione normativa, che è finalizzata al rafforzamento patrimoniale dell'impresa emittente, si applica a condizione che i suddetti titoli siano stati sottoscritti da investitori qualificati che non detengano, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2% del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

La norma consente, inoltre, all'emittente di dedurre, in sede di determinazione del reddito d'impresa, anche la

remunerazione di tali titoli collegata ai risultati economici della medesima società.

Da ultimo si fa presente che è stato modificato il regime fiscale delle obbligazioni di progetto ("project bond") emesse dalle società appositamente costituite per iniziativa dei soggetti aggiudicatari di concessioni per la realizzazione e/o gestione di infrastrutture o di nuovi servizi di pubblica utilità, nonché dalle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato. Ai fini fiscali, essi sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50% se percepiti dai soggetti "nettisti", mentre sono esclusi dal prelievo se percepiti da soggetti "lordisti" residenti ed i percettori residenti in Paesi white list usufruiscono del previsto regime di esenzione.

E', inoltre, stabilito che l'impresa emittente deduce gli interessi derivanti dalle medesime obbligazioni di progetto indipendentemente dal tasso di rendimento assicurato.

Ai fini delle imposte indirette, si prevede che le garanzie prestate, in relazione alle emissioni dei project bond, nonché le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Il descritto regime fiscale si rende applicabile, per tutta la durata del prestito obbligazionario, ai project bond emessi nei tre anni successivi al 26 agosto 2012.



## Bonus ai manager e dividendi: arriva la stretta di Banca d'Italia

La Banca d'Italia, con comunicazione indirizzata alle banche del 13 marzo 2013, pone l'accento sui criteri cui le banche stesse devono fare riferimento nella definizione delle politiche relative ai bilanci 2012 ed in particolare sul processo di definizione delle politiche di remunerazione.

Come del resto già anticipato in analogha comunicazione lo scorso anno, la Banca d'Italia evidenzia l'esigenza di garantire la sostenibilità della componente variabile dei compensi rispetto alla situazione finanziaria ed al raggiungimento o al mantenimento di un livello di patrimonializzazione adeguato, in una fase congiunturale così sfavorevole quale quella attuale.

Gli attuali scenari economici, infatti, caratterizzati da tensioni sul fronte della liquidità e da un'accresciuta rischiosità degli attivi connessa al peggioramento dell'economia reale, accrescono l'importanza per le banche di preservare, in chiave di lungo periodo, l'equilibrio della situazione aziendale ed in particolare il mantenimento di condizioni di adeguatezza patrimoniale e di prudente gestione del rischio di liquidità.

Visto il perdurare della fragilità della redditività bancaria, escludendo dai risultati componenti di reddito non ricorrenti o meramente valutative, l'Autorità di Vigilanza si attende e, caldamente auspica, una significativa riduzione della remunerazione variabile nel complesso del sistema.

In particolare, in riferimento alle banche

che hanno adottato piani di incentivazione basati su un periodo annuale di valutazione della performance e che chiudono l'esercizio 2012 in perdita oppure con un risultato di gestione, rettificato per tenere conto dei rischi, negativo, Banca d'Italia ha ricordato che una corretta applicazione delle Disposizioni del 30 marzo 2011, cui le suddette comunicazioni fanno riferimento, non consente di riconoscere o pagare bonus a valere sui risultati dell'esercizio 2012 ai componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, al direttore generale, nonché ad altro "personale più rilevante" la cui remunerazione variabile sia esclusivamente o prevalentemente collegata ad obiettivi riferiti all'intera azienda e comporta, per il restante personale, almeno una significativa riduzione del bonus anche nel caso in cui siano stati raggiunti gli obiettivi di performance individuali e della business unit di appartenenza. Ovviamente la contrazione o l'azzeramento dei bonus non dovranno essere aggirati attraverso impropri aumenti della componente fissa o di quella variabile negli anni successivi. Tutte le banche inoltre dovranno adottare politiche di distribuzione dei dividendi che consentano di mantenere, a livello individuale e consolidato, condizioni di adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, coerenti con il complesso dei rischi assunti ed idonee

*Una significativa  
riduzione della  
remunerazione  
variabile nel complesso  
del sistema*

## Bonus ai manager e dividendi: arriva la stretta di Banca d'Italia

a favorire il progressivo allineamento ai requisiti prudenziali di prossima entrata in vigore (CRR e CRD IV) e a garantire la copertura dei livelli di capitale interno calcolati nell'ambito del processo ICAAP. Pertanto, dovranno evitare di procedere alla distribuzione di dividendi, anche a valere sulle riserve patrimoniali, gli intermediari che chiudono l'esercizio 2012 in perdita o hanno un core tier 1 ratio inferiore al livello "obiettivo" comunicato dalla Vigilanza.

Per le banche infine il cui core tier 1 ratio supera con un margine limitato il valore soglia loro indicato, la Banca d'Italia si attende particolare prudenza nella definizione dell'ammontare dei dividendi da distribuire, in ogni caso da contenere entro il 50% dell'utile di esercizio distribuibile.

In tema di limiti alle remunerazioni dei banchieri si segnala come anche a livello comunitario la situazione stia evolvendo.

Parlamento e Consiglio europeo infatti, nella serata del 20 marzo, hanno approvato il pacchetto legislativo che introdurrà nuovi requisiti patrimoniali e limitazioni alle remunerazioni dei banchieri.

L'accordo, che giunge dopo un'intesa di massima raggiunta all'inizio del mese e prevede in sostanza che i bonus possano essere al massimo pari al doppio dello stipendio, è il primo nel suo genere a livello mondiale.

Questi interventi, effettuati in reazione alle elevatissime remunerazioni che

hanno caratterizzato negli anni scorsi la finanza globale e tesi sicuramente ad assecondare l'opinione pubblica, rappresentano, a detta del commissario europeo al mercato interno e ai servizi finanziari, il francese Michel Barnier,

"la fine di un periodo di folli e ingiustificabili bonus e anche l'inizio vero di una maggiore e più robusta trasparenza nel settore bancario europeo".

Saranno gli azionisti a decidere se un banchiere potrà beneficiare di un bonus pari al doppio del salario. Un quarto del bonus potrà essere in opzioni od obbligazioni, godendo di uno sconto se versato dopo un periodo di cinque anni. In questa fattispecie, il rapporto 1 a 2 tra salario e bonus, adottato in un pacchetto legislativo noto come CRD IV, potrà essere rivisto leggermente al rialzo. Le nuove regole entreranno in vigore il 1° gennaio 2014, ma si applicheranno ai bonus versati nel 2015. I bonus che verranno versati tra febbraio e marzo dell'anno prossimo non saranno quindi soggetti alle nuove norme.

Il pacchetto legislativo si applicherà sia alle banche europee in giro per il mondo, che per le banche straniere con sedi nell'Unione Europea e consentirà all'Europa di adottare i nuovi requisiti patrimoniali di Basilea 3, in molti casi rendendoli ancor più severi.

*Europa:  
bonus massimo  
pari al doppio  
dello stipendio*

## Il Ministero dei Beni Culturali ridarà vita al mercato dell'arte italiano

Nonostante la crisi economica, la nuova sessione delle aste di febbraio 2013 di Sotheby's e Christie's Impressionist and Modern Art svoltesi a Londra ha avuto esito eccezionale.

Sotheby's ha ottenuto dall'asta del 5 febbraio di Londra la migliore aggiudicazione con la vendita di un'opera di Pablo Picasso "Femme assise près d'une fenetre", stimata dai 25 ai 30 milioni di sterline, raggiungendo una cifra pari a 28,60 milioni di sterline; seguono opere di Claude Monet: una venduta per 9 milioni di sterline, la seconda per 8,77 milioni di sterline. Vendite sempre ad altissimo livello sono state realizzate anche da opere di Mirò, Sisley, Schiele e Degas, mentre solo un lotto è rimasto invenduto.

Anche Christie's, nelle aste del 6,7 e 8 febbraio 2013, si è aggiudicata ottimi risultati con l'85% di venduto. Gli impressionisti e gli artisti moderni a Londra confermano la loro preminenza sul mercato.

Non solo, ma anche le aste di arte contemporanea del 13, 14 e 15 febbraio 2013 tenutesi a Londra hanno portato a risultati soddisfacenti per Sotheby's e Christie's, così pure per la casa d'Aste Phillips. Le opere sono state comunque vendute rimanendo nelle stime.

La crisi è molto più sentita nel mercato dell'arte italiano, soprattutto nel settore delle opere antiche, causando una netta svalutazione delle stesse: ciò è

dovuto soprattutto al fatto che il nostro codice dei beni culturali prevede la notifica delle opere più importanti.

Questo, purtroppo, ha allontanato le case d'asta internazionali come Sotheby's e Christie's che, sulla base di scelte strategiche, hanno scelto come sede per le aste degli Old Masters solo l'estero.

*Christie's e Sotheby's  
non risentono  
della crisi.  
Nuove prospettive  
anche per il settore  
arte italiana?*



## Il Ministero dei Beni Culturali ridarà vita al mercato dell'arte italiano

Tuttavia uno spiraglio si comincia ad intravedere: pare infatti che finalmente il Ministero dei Beni Culturali stia rivedendo i parametri di notifica delle opere, incentrando l'interesse della notifica stessa sugli artisti esclusivamente italiani di assoluta qualità e di interesse storico scientifico e storico relazionale.

E' indubbio come questo rappresenti un passo fondamentale in grado di ridare vita al mercato italiano delle opere importanti sopra i cinquant'anni.

L'importante è che i funzionari interpretino ed applichino in modo adeguato le prossime novità.

Al nostro servizio di Art Advisory sono pervenute ancora molte richieste di valutazione per successiva alienazione di opere di arte moderna, contemporanea e, soprattutto ultimamente, di arte antica di alta qualità. Tali opere, anche per i motivi di cui sopra, potranno essere al momento proposte solo all'interno del mercato nazionale anche se, come sappiamo, il mercato estero permetterebbe una più alta valutazione.

Nell'ultimo convegno tenutosi presso la sede del Sole 24ore a Milano, **"3° Summit Arte e Cultura"**, è stato sottolineato dai partecipanti al convegno, soprintendenti e direttori di musei e da società che lavorano nel mercato dell'arte, quanto la crisi economica ed i tagli del governo

nel settore dei beni culturali abbiano accentuato ulteriormente le difficoltà della gestione delle strutture museali.

Alcuni direttori inoltre hanno illustrato le varie strategie adottate per avvicinare sempre di più il pubblico alla cultura, organizzando non solo mostre comunque di alto livello di ricerca utilizzando bassi budget, ma anche eventi che toccano altri settori, svolgendo gli stessi presso le sedi museali.

Pare infatti che questi sistemi permettano loro di poterne in parte aiutare la gestione.

Restiamo in attesa fiduciosi che il settore dell'arte italiano possa essere adeguatamente rivalutato, soprattutto grazie alle prossime novità ministeriali, nonché sperando in un continuo e costante successo del mercato, come gli ultimi risultati d'asta hanno dimostrato.



## Novità in pillole

### **BOLLO SULLA POLIZZA ESTERA INTESTATA A FIDUCIARIA**

La Circolare 1/E dell'Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2013 chiarisce il regime impositivo applicabile alla polizza estera intestata ad una società fiduciaria italiana.

In particolare la Circolare chiarisce: *“Con riferimento alle polizze assicurative, il decreto ministeriale 24 maggio 2012 all'articolo 3, comma 7, chiarisce che l'imposta di bollo di cui all'articolo 13, comma 2-ter, calcolata per ciascun anno, è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto.*

*In merito, la Circolare 48/E del 2012 ha precisato che nel caso in cui le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitano l'opzione di cui all'articolo 26-ter del DPR 600/73 o non richiedano l'autorizzazione al pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale, se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrare o gestite da intermediari residenti, è comunque dovuta, a decorrere dal 2012, l'imposta di bollo di cui citato articolo 13, comma 2-ter del DPR n° 642 del 1972.*

*In tal caso, l'imposta deve essere applicata dalla società fiduciaria o dall'intermediario residente secondo le modalità sopraindicate, ovvero occorre procedere al calcolo dell'imposta per ciascuno anno ed applicare l'imposta all'atto del rimborso o del riscatto della polizza.*

*Con la circolare 2 luglio 2012 n° 28, è stato, inoltre, precisato che nel caso in cui il rapporto con la fiduciaria o con l'intermediario residente si interrompa, tali soggetti devono applicare fino a tale data l'imposta di bollo calcolata per ciascun anno.”*

### **IL MEF AGGIORNA GLI STATI EQUIVALENTI NELL'AMBITO ANTIRICICLAGGIO**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 1° febbraio 2013 ha aggiornato l'elenco degli Stati extracomunitari attualmente considerati come Stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento, relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Rispetto all'elenco in vigore, composto da 13 paesi, non è più da considerarsi paese equivalente la Federazione Russa.

### **LE MULTE SALATE SI PAGANO IN CONTANTI**

Con apposita Nota del 6 febbraio 2013, il Ministero dell'Interno ha precisato che le disposizioni contenute nell'art. 49 comma 17 del Decreto 231/2007 - relative alla possibilità di effettuare pagamenti in contanti anche per importi superiori al limite di € 999,99 dal medesimo disposto verso lo Stato e gli altri enti pubblici - si applicano anche al pagamento brevi manu delle sanzioni



## Novità in pillole

amministrative pecuniarie disposte da alcuni articoli del Codice della Strada.

### REATI FISCALI E RESPONSABILITÀ 231/2001

La Cassazione – Terza sezione penale, con sentenza 13751 depositata il 22 marzo u.s., torna ad affrontare la questione dell'applicazione delle misure cautelari patrimoniali conseguenti alla commissione di reati presupposto del Decreto 231/2001 (cfr sentenza Cassazione -Terza sezione penale n° 28731 depositata il 19 luglio 2011). Viene ribadito il principio secondo il quale risultano non assoggettabili alla misura del sequestro -eseguito in applicazione al Decreto - i beni immobili di una società (nella fattispecie una srl) conseguentemente a diverse forme di evasione realizzate da parte del rappresentante legale (i cui beni risultano invece assoggettati).

Condizione necessaria all'applicazione: i reati commessi devono rientrare nel tassativo elenco di reati, presupposto disposto dal medesimo Decreto 231.

### LEGGE ANTICORRUZIONE: IN ARRIVO IL CODICE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Il Consiglio dei Ministri del 8 marzo 2013, in attuazione della legge anti-corrruzione (legge n. 190 del 2012) e su proposta del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, ha approvato un regolamento contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il codice indica i doveri di comportamento dei dipendenti delle pubbliche

amministrazioni (più di tre milioni) e prevede che la loro violazione è fonte di responsabilità disciplinare.

### L'AGENZIA DELLE ENTRATE INGLESE PUBBLICA LA LISTA DEGLI EVASORI FISCALI

A febbraio l'Agencia delle Entrate inglese, ovvero la Her Majesty's Revenue & Customs, ha pubblicato sul proprio sito l'elenco dei tax defaulters accertati alla data del 21 febbraio 2013.

La corrispondente Agenzia italiana, ha dato grande risalto alla notizia. L'elenco del fisco inglese risulta composto da pochissimi nomi (nove in tutto) e individua un'evasione fiscale complessiva non superiore alle 800.000 sterline.

### MEDIATORI CREDITIZI: ESITI CONSULTAZIONE

Il Dipartimento del Tesoro, in data 22 aprile 2012, aveva predisposto un documento di consultazione in merito ai requisiti organizzativi per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 128-septies, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Sono stati rilasciati gli esiti della consultazione (terminata a maggio 2012) del documento finalizzato a raccogliere i contributi e le osservazioni dei soggetti interessati.

## PUBBLICAZIONI

**Investimenti in Oro**, di Filippo Cappio,  
Attilio Guardone, Fabrizio Vedana, 2012,  
Ed. Il Sole24ore

**Vademecum del Contribuente** a cura di  
Paolo Dubini, 2013, Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.  
per informazioni - acquisti: Sig.ra Cinzia Carabelli  
02/72422252 - [ccarabelli@unionefiduciaria.it](mailto:ccarabelli@unionefiduciaria.it)

**Immobili: le nuove cose da sapere**,  
di C. Devecchi, E. Macchia, F. Vedana, 2012,  
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A

**Trust. Cos'è, come funziona, a chi può servire**,  
di Fabrizio Vedana, 2012,  
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.

## CONVEGNI ED EVENTI

**11 aprile 2013**

**“Salone Antiriciclaggio”**

Milano - Palazzo delle Stelline  
Corso Magenta 61

**8 maggio 2013**

**“Il passaggio generazionale e  
gli strumenti per la sua realizzazione:  
dalla teoria alla pratica”**

Milano - Palazzo delle Stelline  
Corso Magenta 61

**31 maggio 2013**

**“Società fiduciarie a confronto”**

Torino - Palazzo Capris

**Nel corso del 2013**

**Master antiriciclaggio, master  
bancario e master post universitari  
di alta specializzazione**

Bari - per informazioni vedere il sito  
[www.formazionebancaria.com](http://www.formazionebancaria.com)

---

## MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni e per conoscere  
aggiornamenti relativi a tutti i convegni  
organizzati o in corso di organizzazione  
si rimanda al sito [www.unionefiduciaria.it](http://www.unionefiduciaria.it),  
sezione Archivio - Convegni.

## NEI PROSSIMI NUMERI:

Le ultime novità

